

## *“Avviso comune*

*per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio”.*

### **NOTA DI SINTESI**

#### **Obiettivo**

Favorire la continuità dell'afflusso di credito alle piccole e medie imprese per aiutarle a superare l'attuale straordinaria congiuntura economica.

#### **Operazioni previste**

- Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota di capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

Sul sito dell'Abi ([www.abi.it](http://www.abi.it)), in un'apposita sezione dedicata all'Avviso Comune, è possibile consultare una FAQ nella quale sono riportate le risposte scritte fornite dall'Abi alle domande più ricorrenti in merito all'attuazione dei contenuti dell'Avviso.

#### **Arco temporale**

La validità dell'Avviso decorre dal 3 agosto u.s. e cesserà il 30 giugno 2010 come data ultima entro la quale potranno essere presentate le domande da parte delle imprese. Entro questo spazio di tempo le banche che comunicheranno all'ABI di aderire all'Avviso - che è libera e volontaria - si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dalla loro adesione. L'elenco delle banche con relativa data di adesione è pubblicato ed aggiornato quotidianamente sul sito dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)).

#### **Ambito di applicazione**

Sono ammissibile alle operazioni le piccole e medie imprese così come definite dai parametri europei (imprese aventi non più di 250 dipendenti a tempo indeterminato o determinato e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro oppure con un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro - l'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico) che, però, debbono essere in una situazione di adeguate prospettive sia economiche che di continuità aziendale. A questi requisiti di partenza si debbono accompagnare, inoltre, ulteriori

due condizioni: essere classificate dalla banca **“in bonis” alla data del 30 settembre 2008** (cioè senza sofferenze, incagli o procedure esecutive in corso) e mantenere tale classificazione anche al momento della presentazione della domanda o al massimo avere alla data di presentazione della domanda un ritardo nelle rate da pagare non superiore a 180 giorni.

Quest'ultima condizione determina due diverse possibilità:

- per l'impresa “in bonis” anche al momento della presentazione della domanda, la richiesta si intende accolta salvo esplicito e motivato rifiuto;
- per l'impresa che al momento della presentazione della domanda ha un ritardo di pagamento non superiore a 180 giorni, la domanda sarà attentamente valutata per esaminare la sussistenza delle condizioni di continuità aziendale.

Tempi di istruttoria per la banca 30 giorni.

### Condizioni da applicare

Sia le operazioni di sospensione delle rate di mutuo o di leasing, nonché quelle di sostegno alle esigenze di cassa non possono comportare aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario, determinare l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, comportare l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, prevedere richiesta di garanzie aggiuntive. Resta possibile unicamente il rimborso di eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti dei terzi per l'attivazione dell'operazione di sospensione.

### Capitalizzazione

Vi è l'impegno delle parti firmatarie a favorire processi di rafforzamento patrimoniale delle imprese.

L'ipotesi è quella di prevedere da parte delle banche che aderiscono all'Avviso un apposito finanziamento (pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente da parte dell'impresa stessa) per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento .

oooooooo